

Accordi di ristrutturazione, Concordato Preventivo e Piano di risanamento: istituti a confronto

di Maria Benedetto

Le aziende in crisi che dimostrano di avere elementi su cui fare affidamento per il recupero dei propri crediti, possono adottare una serie di misure atte a favorire il risanamento aziendale e ad evitare la dichiarazione di fallimento.

L'**accordo di ristrutturazione dei debiti**, ex art. 182 L.F., è la soluzione che si preferisce quando la crisi dell'impresa, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura di concordato preventivo (ex art. 160 L.F.): il **concordato preventivo** diventa un'opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell'impresa sono inferiori al 40% dei debiti aziendali (almeno di quelli esigibili).

Il **piano attestato di risanamento**, ex art. 67 L.F. non può essere considerato una procedura concorsuale perché non vi è in alcun modo l'intervento o il controllo della procedura da parte del Tribunale e non è soggetto obbligatoriamente al regime pubblicitario.

Premessa

Il c.d. "**piano attestato**" di risanamento, ex art. 67 comma 3 lett. d) Legge Fall. e gli **accordi di ristrutturazione del debito** ex art. 182 bis Legge Fall. sono strumenti operativi per facilitare le ristrutturazioni dei debiti e il *turnaround* aziendale attraverso un accordo con parte significativa dei creditori, la dismissione di *assets* e il ricorso a nuovi finanziamenti.

Entrambi gli istituti sono largamente utilizzati nei processi di *restructuring*, rappresentando strumenti stragiudiziali di composizione della crisi assai più flessibili del concordato preventivo con continuità aziendale.

Il piano attestato di risanamento è uno strumento consensuale per il risanamento delle imprese in crisi che si differenzia marcatamente sia dall'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182-bis L.F.) sia dal **concordato**

preventivo (articolo 160 e seguenti L.F.). Esso, non può essere considerato una procedura concorsuale, perché non è in alcun modo previsto l'intervento o il controllo della procedura da parte del Tribunale e non è obbligatoriamente soggetto ad alcun regime pubblicistico.

Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e piano di risanamento: gli strumenti per uscire dalla crisi.

Nell'attuale contesto, molte imprese potrebbero trovarsi in una situazione di crisi. Il Legislatore pone rimedio a tale situazione, fornendo i seguenti strumenti per la gestione della crisi d'impresa:

- il "piano di risanamento attestato" (art. 67, co. 3, lett. d);
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis);
- il concordato preventivo (artt. 160 e segg.).

Ogni strumento ha caratteristiche differenti e risponde alle esigenze delle imprese nei diversi stadi della crisi.

Piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F.

Il debitore può redigere un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. È in questo caso necessario che un professionista indipendente designato dal debitore, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In generale, è possibile dire che lo strumento in oggetto non trova spazio in una specifica norma, ma è semplicemente richiamato dall'articolo 67 l.F., che sancisce l'esonero delle operazioni compiute nella sua esecuzione dall'azione revocatoria.

Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F.

Con l'accordo di ristrutturazione, il debitore può raggiungere un accordo con i creditori senza alcun intervento esterno. È possibile quindi negoziare con i singoli creditori le più diverse modalità di trattamento del loro credito. Solo nel caso in cui sia raggiunto l'accordo con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti l'accordo sarà sottoposto all'omologa del Tribunale. Deve essere, in ogni caso, garantito il pagamento integrale dei creditori che non hanno aderito all'accordo.


Concordato preventivo ex art. 160 L.F.

Il concordato preventivo consente al debitore che abbia i requisiti per la fallibilità e che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza di: - tentare il risanamento dell'attività attraverso la continuazione dell'attività; - o di liquidare il patrimonio

mettendolo a disposizione dei creditori, evitando però il fallimento. La procedura per l'ammissione al concordato preventivo prevede l'elaborazione di un apposito piano, il quale dovrà essere in primo luogo sottoposto al vaglio di ammissibilità del tribunale, e, solo successivamente, potrà essere presentato ai creditori. Dall'11 settembre 2012 è possibile depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione allegata entro un termine fissato dal giudice (compreso tra i 60 e i 120 giorni). Si parla, in questo caso, di concordato con riserva.


Scelta dello strumento di intervento

In tema di crisi dell'impresa, fino a quando non viene dichiarato il fallimento dell'imprenditore o dell'impresa commerciale, è possibile che l'imprenditore stesso ricorra a strumenti alternativi alla richiesta del proprio fallimento al fine di evitarlo e di trovare una soluzione della crisi:



Gli accordi di ristrutturazione del debito permettono la gestione della crisi mediante soluzioni privatistiche finalizzate alla tutela del valore economico dell'impresa ed in particolare a valorizzare il complesso aziendale attraverso due fasi:

FASE
STRAGIUDIZIALE



L'imprenditore in crisi negozia con i creditori (che rappresentano almeno il 60% del debito complessivo) la propria situazione debitoria.

FASE GIUDIZIALE




L'accordo necessita dell'omologazione per essere produttivo di effetti legali


La Legge Fallimentare prevede che il professionista debba “**attestare**” determinate circostanze o caratteristiche: il professionista deve attestare che il piano di risanamento ex art. 67 L.F., l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 L.F. e il concordato preventivo ex art. 160 L.F. siano fattibili e basati su dati veridici.

La relazione del professionista nel concordato preventivo è l'unico elemento su cui può basarsi il giudizio di ammissibilità del piano da parte del Tribunale.

Ai fini del giudizio sulla fattibilità del piano, nel caso in cui, per le dimensioni aziendali e per i tempi lunghi, non sia possibile procedere a un controllo capillare di tutti i dati aziendali, la verifica può essere fatta anche mediante controlli a campione, purchè venga precisata la modalità di rilevamento del campione.




L'attestazione di **un piano di tipo liquidatorio** dovrebbe concretizzarsi in un giudizio basato sulla veridicità dei dati aziendali, dimostrando la fattibilità del piano stesso. Se invece il piano è di tipo dinamico conservativo, la fattibilità presenta una maggiore difficoltà di indagine da parte del professionista. In tal caso l'indagine potrebbe svolgersi prevedendo diversi "steps" con incombenti fasi di revisione periodica del piano anche da parte dello stesso professionista.




Oltre a quanto detto in merito al concordato preventivo, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è subordinata alla redazione di una relazione che attesti l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Il parere dell'esperto deve essere sia giuridico che economico – aziendale



Sotto il profilo giuridico deve essere illustrato che sono state raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 182 bis L.F. (creditori che rappresentano il 60% del debito complessivo), nonché il contenuto dilatorio e/o remissorio dell'accordo, in relazione alle varie categorie o classi di creditori.




Sotto il profilo economico-aziendale, occorre che la relazione dimostri che il piano sia in grado di garantire la soddisfazione dei creditori estranei all'accordo ed assicurarsi il regolare pagamento dei medesimi creditori. A tal fine, per regolare pagamento, si intende l'integrale pagamento dell'ammontare dovuto alle scadenze previste (120 giorni dall'omologa del piano se i crediti sono già scaduti o 120 giorni dalla loro scadenza).

Nel Piano di risanamento del debito ex art. 67 L.F. , l'obiettivo dell'attestazione è quello di accertare la ragionevolezza del piano; deve, quindi, attestare, che le risorse finanziarie siano sufficienti o meno a risanare l'esposizione debitoria e a determinare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il Piano e l'attestazione devono avere data certa al fine di essere validamente opposti al curatore nell'eventuale giudizio di revocatoria.

**CONCORDATO PREVENTIVO
(articolo 160 L.F.)**



Nella procedura concordataria, l'articolo 161 L.F. richiede che un professionista attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto.

**ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO
(articolo 182 bis L.F.)**



Con riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che lo stesso sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo

**PIANO DI RISANAMENTO
DEL DEBITO
(articolo 67 comma 3, lett. d) L.F.)**



Con riferimento al piano di risanamento del debito ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F., il professionista con il rispetto della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano deve mirare alla certificazione della ragionevolezza del piano in termini di risanamento dell'esposizione debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria

Fallimento successivo all'accordo di ristrutturazione

In caso di successivo fallimento dell'impresa che ha ottenuto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo non sono soggetti all'azione di revocatoria fallimentare ex art. 67 c. lett. e L.F..

Tali effetti retroagiscono al momento dell'iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese. Sono invece soggette a revocatoria:

- Le operazioni poste in essere verso i soggetti estranei all'accordo di ristrutturazione;
- Le operazioni poste in essere in virtù di accordo non omologato;

Fallimento successivo al concordato preventivo

L'art. 67 c. 3 lett. e L.F. esclude da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione della procedura di Concordato preventivo che ha preceduto il fallimento. Dall'11/09/12 sono esclusi anche quelli posti in essere dopo il deposito del ricorso, anche con riserva, se autorizzati o rientranti nell'ordinaria amministrazione. L'esenzione riguarda tutte le operazioni connesse alla procedura se riferibili al Piano sottoposto ad approvazione dei creditori. Sono esclusi da Revocatoria anche i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso al Concordato preventivo ex art. 67 c. 3 lett. g L.F..

Il passaggio da una procedura all'altra.

Le procedure pre-concorsuali mirano ad evitare azioni cautelari ed esecutive dei creditori e tutelare le eventuali nuove risorse finanziarie, necessarie al superamento della crisi dell'azienda.

I piani di risanamento non prevedono forme di sospensione automatica delle azioni individuali dei creditori: questo potrebbe obbligare il debitore a "convertire" il piano medesimo in un accordo di ristrutturazione o in concordato preventivo, che sembrano procedure piu' idonee alla "**crystallizzazione**" delle singole posizioni creditorie.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sospendono (per un periodo di tempo limitato) le azioni individuali dei creditori, ma non la possibilità per i terzi di presentare istanze di fallimento.

In pendenza dell'istruttoria per la dichiarazione di fallimento, il resistente può depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti; in tal caso, il Tribunale deve verificare se esistono i presupposti per l'omologazione dell'accordo: se non esistono, l'istruttoria pre-fallimentare prosegue, mentre al contrario, l'eventuale omologa dell'accordo rimuove lo stato di crisi/insolvenza, escludendo il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.

In caso di passaggio da un accordo di ristrutturazione dei debiti al concordato preventivo, il debitore potrà utilmente riutilizzare la documentazione ex art.161 L.F.; richiesta per entrambe le procedure, ma l'accordo non potrà essere convertito in un piano di concordato in tempi rapidi. Appare invece più semplice l'eventuale adattamento del piano di risanamento ex art.67 L.F. a un piano di concordato, anche se andrà predisposta l'ulteriore documentazione di cui all'art.161 L.F. Il concordato è la procedura più complessa e invasiva tra quelle qui esaminate, al punto che è difficile derubricarla, spostandosi verso piani di risanamento o accordi di ristrutturazione dei debiti, soprattutto se è già intervenuta l'omologa.

Se l'accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunge la maggioranza ma non il quorum previsto dalla norma del 60%, si può prevedere il passaggio ad un concordato preventivo, che oltretutto vincolerebbe anche i creditori dissenzienti, anche se emergerebbero problemi nuovi, legati alla maggiore invasività della procedura e all'eventuale ripartizione dei creditori in classi. Il concordato può sfociare in fallimento (per inammissibilità della proposta, per mancata approvazione dei creditori, su richiesta del P.M., per inadempimento del debitore, per annullamento, revoca...)

Nella tabella di seguito riportata si illustrano in sintesi i principali vantaggi e svantaggi delle singole procedure in commento.

Vantaggi e svantaggi delle procedure		
Procedura	Vantaggi	Svantaggi
Piani di risanamento e riequilibrio Art.67, c.3, lett. d, L.F.	<ul style="list-style-type: none"> • sono possibili trattamenti differenziati per ciascun creditore; • non sono previsti vagli, autorizzazioni o controlli del Tribunale; • semplicità della procedura; • non sono previste forme di pubblicità obbligatorie; • può prevedere tempistiche anche lunghe di esecuzione; • in caso di fallimento, atti e pagamenti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria e da bancarotta semplice e preferenziale 	<ul style="list-style-type: none"> • non sospendono le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori; • non ammettono in pre-deduzione nuovi finanziamenti di banche e soci; • non è possibile concordare transazioni per debiti fiscali e contributivi; • il Tribunale non vigila sull'esecuzione del piano.

<p>Accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 182-bis L.F</p>	<ul style="list-style-type: none"> • possono favorire l'accesso a nuove risorse finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in prededuzione i finanziamenti effettuati da banche e soci (questi ultimi nella misura dell'80%); • sospendono le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori (per un periodo limitato), anche a trattative in corso; • il controllo del Tribunale è formale; • è possibile concordare transazioni con tutti i creditori 	<ul style="list-style-type: none"> • richiedono l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo (entro 120 giorni); • in presenza di numerosi creditori, le tempistiche per il raggiungimento dell'accordo si allungano; • prevede l'accordo del 60% dei creditori; • il Tribunale non vigila sull'esecuzione dell'accordo.
<p>Concordato preventivo Artt. 160-186 L.F</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vincola tutti i creditori; • è deliberato a maggioranza; • sospende le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori per un periodo più esteso; • consente la suddivisione dei creditori in classi; • può favorire l'accesso a nuove risorse finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci (questi ultimi nella misura dell'80% • il Tribunale vigila sull'esecuzione del piano 	<ul style="list-style-type: none"> • complessità della procedura e tempistiche più lunghe; • il controllo del Tribunale non è solo formale, ma di merito; la procedura è coadiuvata dal giudice delegato e dal commissario giudiziale; • può sfociare nel fallimento (in caso di non ammissione alla procedura, di mancata deliberazione dei creditori o di inadempimento); • entro 15 giorni dal decreto del Tribunale di ammissione alla procedura, il debitore deve depositare tra il 20% e il 50% delle spese stimate per la procedura.

Principali criticità


Non esiste coordinamento tra nuove soluzioni concordate della crisi d'impresa e disciplina fiscale.

Per il concordato sono previste agevolazioni fiscali:

- 1) art. 86 c. 5 Tuir (la cessione di beni nel concordato preventivo non dà luogo a plusvalenze/minusvalenze);
- 2) art. 88 c. a Tuir (la riduzione dei debiti nel concordato preventivo/fallimentare non dà luogo a sopravvenienze).

Il favor fiscal previsto per il concordato (preventivo o fallimentare) non può trovare applicazione alle altre ipotesi di risanamento stragiudiziale (accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento).

In pratica:



Assumono rilevanza fiscale e quindi sono “penalizzate” se effettuate al di fuori del concordato preventivo.

7 marzo 2017

Maria Benedetto